

IVA DI GRUPPO CON CONTROLLANTE ESTERA: PRESTAZIONI DI GARANZIE PER LE ECCEDENZE DI CREDITO COMPENSATE

Risposta Agenzia Entrate interpello n. 484/2021

- ✓ Il caso sottoposto all'esame dell'Agenzia Entrate concerne una società istante di diritto irlandese, identificata ai fini IVA in Italia ex art. 35-ter D.P.R. 633/72 e che riveste il ruolo di società controllante nell'ambito di una procedura di liquidazione dell'IVA di Gruppo (ex art. 73 D.P.R. 633/72). Tale società, avente patrimonio netto superiore a 250 mln/€, è esonerata dalla predisposizione del bilancio consolidato ai sensi di legge in quanto è la propria società controllante (anch'essa irlandese e con un patrimonio netto superiore a 250 mln/€) ad essere soggetta all'obbligo di deposito del bilancio consolidato secondo il diritto dello Stato Membro UE.
- ✓ La società istante chiede conferma all'Agenzia, con riguardo alle eccedenze di credito compensate dalla stessa nella procedura di IVA di Gruppo (vuoi generate dalle altre società partecipanti alla procedura vuoi generate dal Gruppo nell'anno precedente e riportate a nuovo), circa la possibilità ex art. 38-bis, comma 5, D.P.R. 633/72 di assumere in proprio l'obbligazione di pagamento al fine di garantire tali eccedenze, quale società avente patrimonio netto superiore alla soglia di legge (250 ml/€) e tenuta alla redazione del bilancio consolidato ancorché esonerata dalla relativa predisposizione essendo detto obbligo «traslato» in capo alla propria controllante UE.
- ✓ L'Agenzia Entrate risponde negativamente alla richiesta del contribuente istante precisando che la possibilità di prestare garanzia direttamente da parte della «società capogruppo o controllante di cui all'art. 2359 c.c.» presuppone che il soggetto, nazionale o comunitario, tenuto alla redazione del bilancio consolidato, sia posto al vertice del gruppo e non sia una qualunque società intermedia nella catena di controllo e non capogruppo. Pertanto, solo qualora vi sia coincidenza soggettiva tra controllante ai fini della procedura IVA di Gruppo e capogruppo ai fini del bilancio consolidato, la prima potrà prestare la garanzia direttamente.
- ✓ Diversamente, in mancanza di detta coincidenza soggettiva, la garanzia mediante assunzione diretta dell'obbligo di pagamento potrà essere prestata dalla capogruppo comunitaria di vertice del Gruppo.

